STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 29

(Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari

(9)

Versione in vigore dal 8 gennaio 1971, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-29-attribuzioni-del-personale-esecutivo-degli-uffici-il-personale/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it